

CONVEGNO A FORLÌ

Ecco tutti gli adempimenti del contratto di soccida

Il contratto di soccida resta di grande attualità coinvolgendo gran parte degli operatori del settore agricolo. In occasione della recente FierAvicola di Forlì Consulenzaagricola.it ha promosso un convegno che ha visto come relatore **Gian Paolo Tosoni**, editorialista e pubblicista del Sole24Ore, affiancato nel ruolo di moderatore dal patron di Consulenzaagricola.it, **Luciano Mattarelli**.

Obiettivo del convegno approfondire la disciplina civilistica e fiscale del contratto di soccida.

La nozione di contratto di soccida è offerta dall'art. 2170 e segg. del codice civile, in base al quale nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfrutta-

mento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Il linea generale si può affermare che il soccidante è colui che concede il bestiame e il mangime, mentre il soccidario è colui che materialmente si occupa dell'allevamento.

Nell'ambito del contratto di soccida sia il soccidante che il soccidario sono soggetti al rischio di impresa; pertanto è importante che la redditività del soccidario sia influenzata dal peso, dalla qualità e dal prezzo di mercato degli animali. La definizione di un compenso fisso per l'attività di allevamento farebbe ricadere il rapporto nell'ambito di un contratto d'opera e non di soccida.

È richiesta la stima iniziale degli animali e deve essere redatto il verbale di «fine ciclo»

Documenti essenziali – Oltre al contratto di soccida è necessario effettuare la stima iniziale degli animali e redigere il verbale di fine ciclo. Entrambi i documenti sono determinanti ai fini fiscali, infatti da questi due verbali fondamentali si hanno i dati necessari per verificare la crescita degli animali.

La stima iniziale indica il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato. La stima finale indica le differenze tramite la pesata dell'animale.

Per quanto riguarda il pe-

proprietario o affittuario di stalle e gestire l'allevamento direttamente, o con proprio personale dipendente.

Le cessioni degli animali allevati in soccida rientra nel regime speciale Iva, sia che gli animali vengano venduti dal solo soccidante (qualora provveda alla vendita dell'intero prodotto), sia che vengano ceduti anche dal soccidario per la parte di sua spettanza.

Nel caso in cui il soccidante ceda l'intera quantità di animali e versi in denaro la quota di accrescimento spettante al soccidario, tale compenso (equivalente in denaro a titolo di ripartizione dei frutti) non è soggetto a Iva.

Infine si precisa che sia il conferimento degli animali in soccida, sia la successiva

divisioni degli animali, sono atti non soggetti a Iva, ma ciò non preclude la detrazione forfettaria per le successive cessioni in quanto ciascun soggetto vende sul mercato la propria quota di animali.

Le imposte dirette – I redditi di allevamento possono essere determinati, alternativamente, in tre modi: 1) in base al reddito agrario se l'allevatore possiede terreno sufficiente per produrre almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento; 2) in base al reddito di impresa nel caso dell'allevamento senza terra; reddito di natura agricola e d'impresa. Nel contratto di soccida, al fine di verificare la copertura degli animali, è opportuno fare riferimento ai terreni del soccidante. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA